



COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA
CITTADINANZA BENEMERITA

Art. 1

Il Comune di Maruggio adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" come da art. 13 dello Statuto Comunale.

Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Maruggio o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Inoltre, tale riconoscimento può essere conferito anche a coloro che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale".

Art. 2

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 3

Il Comune di Maruggio conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Maruggio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4

1. La "Cittadinanza Onoraria", viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente Art 1.

2. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria, inoltre, può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

3. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione statuto e regolamenti, unitamente alla Conferenza dei Capi Gruppo, in base ai criteri fissati dal presente Regolamento. Gli organi suddetti, esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

4. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia.

5. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

6 La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni.

Art. 5

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Maruggio, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio del Sindaco.

La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente convocato anche in seduta straordinaria.

Art. 6

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno.

Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in vita il personaggio insignito.

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente Art. 2.

Art. 8

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.